

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

IL DIRETTORE

Con l'entrata in vigore della legge regionale n.8 del 27/11/2013 pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, i titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta **non hanno più l'obbligo di trasmettere le tabelle prezzi alle Province o agli UTT di Roma, Latina e Frosinone, per la vidimazione.**

*"Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive **provvedono ad esporre**, in modo ben visibile al pubblico nelle stanze e all'ingresso della struttura, nonché sui siti web e sulle pagine web delle strutture stesse, i **prezzi praticati nell'anno di riferimento** al fine della loro verificabilità da parte degli utenti"* (comma 1 art.10 l.r.8/2013).

La "tabella prezzi" dovrà essere esposta in maniera visibile all'ingresso della struttura ricettiva.

Il "cartellino prezzi" dovrà essere esposto in ogni camera o unità abitativa della struttura ricettiva.

La suddetta modulistica è inoltre disponibile sul sito www.regione.lazio.it sezione Argomenti/Turismo.

Roma, 3 dicembre 2013

Il Direttore
Dr. Giovanni Bastianelli



Si ricorda inoltre che:

La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dei moduli dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

(Legge Regione Lazio n. 13/2007 e s.m.i. - art.31 comma 7).

L'applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difforni da quelli esposti comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

(Legge Regione Lazio n. 13/2007 e s.m.i. - art.31 comma 8)